

Sentenza n. 577/2024 pubbl. il 09/08/2024

RG n. 660/2022

Repert. n. 849/2024 del 09/08/2024

N. R.G. 660/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **660/2022** promossa da:

in persona dell'amministratore di sostegno  
con il patrocinio dell'avv.

contro

con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE

CHIARELLA

**CONCLUSIONI**

Per : "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, accertare e dichiarare, per i motivi sopra indicati, l'incapacità di intendere e di volere della Sig.ra al momento della donazione datata 28 Settembre 2021, raccolta con atto del Notaio Dott. Daniele Minussi, Rep. n. , Racc. n. , registrato a Lecco il al n. e, per l'effetto, annullare la predetta donazione, condannando la Sig.ra alla restituzione dell'immobile sito in Lecco, Via e al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre accessori rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa."

Per : "In via principale

Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria

Si chiede la continuazione dell'istruttoria orale come da memoria ex art. 183, VI, n. 2, c.p.c., con gli altri testi indicati e non escussi e emissione di ordine di esibizione del contratto di inserimento della signora nel centro diurno "L'Arcobaleno" di Lecco, in ragione delle dichiarazioni rese dai testimoni.

In ogni caso



Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”

### RAGIONI DELLA DECISIONE

, in persona dell'amministratore di sostegno , ha convenuto in giudizio la figlia per ottenere l'annullamento per incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 775 c.c. della donazione stipulata in data con atto a rogito notaio dott. Daniele Minussi rep. n. racc. n. avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Lecco,

Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande giudiziali attoree.

Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'assunzione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti.

Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, non accolte in corso di causa e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere.

Il materiale probatorio agli atti è, infatti, idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.

Deve, in particolare, essere disattesa la richiesta di CTU avanzata dalla parte attrice, in quanto esplorativa e irrilevante ai fini del decidere.

La tesi di parte attrice si fonda, infatti, su documentazione medica relativa alle condizioni di salute di , ritualmente prodotta agli atti di causa e liberamente valutabile dal giudice; l'espletamento di CTU sulle condizioni di salute di sarebbe del tutto esplorativa, essendo incontestato il successivo progressivo peggioramento delle condizioni psicofisiche della medesima , tanto da richiedere in corso di causa un suo ricovero in RSA.

Il successivo peggioramento delle condizioni psicofisiche di rende dunque non comparabili le stesse con quelle esistenti al momento della donazione oggetto di causa.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

La presente controversia riguarda la domanda di annullamento per incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 775 c.c. della donazione effettuata da in favore della figlia con atto pubblico del a rogito notaio dott. Daniele Minussi rep. n. avente ad oggetto la nuda proprietà – avendo la donante riservato a sé il diritto di usufrutto vitalizio – dell'immobile sito in Lecco, , costituito da appartamento ad uso abitazione posto al piano secondo composto da due locali, cucina e servizi con annesso vano ripostiglio al piano cantinato (doc. 2 di parte attrice).



La domanda di annullamento della donazione è stata proposta da \_\_\_\_\_, nipote di \_\_\_\_\_, essendo figlio di \_\_\_\_\_ (figlia dell'attrice e sorella della convenuta), in qualità di amministratore di sostegno della stessa \_\_\_\_\_, previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'art. 775 c.c. sancisce l'annullabilità della donazione posta in essere da soggetto in stato di incapacità naturale, dunque non in grado di intendere o di volere, al momento del compimento dell'atto dispositivo.

Tale norma richiama sostanzialmente la disciplina posta dall'art. 591, secondo comma n. 3) c.c. in tema di testamento redatto da incapace naturale, riprendendone anche il tenore letterale ("*Sono incapaci di testare...quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento*").

In tema di annullamento del testamento, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del *de cuius*, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass., n. 22974/2022; Cass. n. 3934/2018; Cass., n. 27351/2014).

Sempre con riferimento all'annullamento del testamento per incapacità naturale, è stato precisato che, allorché l'infermità sia tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 1618/2022; Cass., n. 505/2021; Cass., n. 18042/2020; Cass., n. 25053/2018; Cass., n. 2741/1982; Cass., n. 341/1967).

Complementare a questo principio è l'affermazione in forza della quale, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, *iuris tantum*, anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass., n. 4316/2016; Cass., n. 17130/2011; Cass., n. 4539/2002, che si sono tutte pronunciate su domande di annullamento di atti negoziali compiuti *inter vivos*).

In ultimo, è indirizzo consolidato quello in forza del quale, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del *de cuius* al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e



coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (Cass., n. 8690/2019; Cass., n. 230/2011).

I principi sopra richiamati, pur dettati in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale, sono applicabili anche all'annullamento della donazione per incapacità naturale, in ragione dell'analogia formulazione letterale impiegata dagli artt. 591 e 775 c.c. e in ragione della stretta affinità esistente tra gli istituti del testamento e della donazione, i quali presentano sotto numerosi aspetti una disciplina assai simile (si pensi ad esempio all'azione di riduzione).

Nel caso in esame, la parte attrice non ha assolto il proprio onere probatorio.

Deve preliminarmente evidenziarsi che le dichiarazioni rese dai testimoni  
devono essere valutate con particolare attenzione, trattandosi di  
soggetti non del tutto disinteressati rispetto ai fatti di causa.

Infatti, \_\_\_\_\_ è figlia dell'attrice \_\_\_\_\_ e madre dell'amministratore di  
sostegno di quest'ultima \_\_\_\_\_, nonché sorella della convenuta \_\_\_\_\_.

Dagli atti di causa si evince con chiarezza l'esistenza di un contrasto tra le due sorelle  
\_\_\_\_\_, che coinvolge inevitabilmente i familiari delle stesse.

Gli altri testimoni escussi ( \_\_\_\_\_ ) risultano invece  
del tutto disinteressati rispetto ai fatti di causa.

Occorre altresì precisare che è del tutto irrilevante ai fini del decidere l'acquisizione agli atti di  
causa del contratto di inserimento di \_\_\_\_\_ nel centro diurno "L'Arcobaleno" di Lecco,  
richiesta dalla parte convenuta.

Non è, infatti, necessario stabilire con esattezza quando è avvenuto tale inserimento, essendo lo  
stesso sicuramente successivo alla stipula dell'atto di donazione del 28/09/2021, poiché all'epoca  
dell'udienza del 23/11/2021 avanti al giudice tutelare per la nomina di amministratore di  
sostegno, \_\_\_\_\_ risultava ancora vivere da sola presso l'abitazione di Lecco,  
(cfr. doc. 5 di parte attrice).

Inoltre, la parte convenuta ha allegato in sede di comparsa di costituzione che, alla data del  
deposito di tale atto difensivo (18/07/2022), \_\_\_\_\_ abitava ancora da sola presso la  
propria abitazione e tale circostanza non è stata contestata dalla parte attrice, sicché deve ritenersi  
provata.

Deve dunque ritenersi che, al momento della stipula dell'atto di donazione del 28/09/2021,  
\_\_\_\_\_ visse da sola presso l'abitazione di Lecco, \_\_\_\_\_ e non fosse inserita in  
alcuna struttura per anziani.



La documentazione medica prodotta dalla parte attrice consente di ritenere provato che \_\_\_\_\_, all'epoca della stipula dell'atto di donazione, fosse affetta da decadimento cognitivo.

Ciò non è tuttavia sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda attorea.

Occorre infatti ricordare che, ai fini dell'annullamento della donazione per incapacità di intendere o di volere, non è sufficiente l'esistenza di una mera anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del donante, essendo invece necessaria la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della conclusione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

Nel caso in esame deve escludersi la sussistenza di incapacità totale e permanente, poiché dal verbale di udienza del 23/11/2021 avanti al giudice tutelare emerge che \_\_\_\_\_ ha interloquito con il giudice tutelare, rispondendo a tutte le domande che le sono state rivolte, anche se non sempre in maniera corretta.

Pertanto, non vertendosi in tema di incapacità totale e permanente, deve ritenersi che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, è onere della parte attrice provare che, al momento del compimento dell'atto di donazione, \_\_\_\_\_ versasse in uno stato di incapacità di intendere o di volere, nel senso sopra indicato.

Tale prova nel caso di specie non è stata raggiunta, neppure all'esito dell'espletata istruttoria orale.

Dalle risultanze dell'istruttoria orale è infatti emerso che, all'epoca in cui è stata conclusa la donazione oggetto di causa, \_\_\_\_\_: – pur essendo anziana e manifestando talvolta vuoti di memoria e difficoltà a ricordare alcune circostanze, verosimilmente riconducibili al decadimento cognitivo che è in seguito progredito – conduceva una vita autonoma e viveva da sola senza assistenza di tipo professionale presso la sua abitazione, occupandosi personalmente di incombenzi quali la spesa alimentare e la preparazione di pasti anche per i familiari.

I deficit mnemonici riferiti dai testimoni \_\_\_\_\_ inseriti nel contesto complessivo emerso dall'istruttoria orale, non sono tali da fare ritenere sussistente in capo a \_\_\_\_\_ già all'epoca della donazione un vero e proprio stato di incapacità di intendere o di volere, inteso quale privazione in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

Deve, inoltre, essere tenuto presente che, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, assume particolare rilevanza anche il contenuto dell'atto dispositivo, in particolare sotto il profilo della logicità della motivazione dello stesso.

Nel caso in esame, la donazione della nuda proprietà dell'immobile di Lecco, \_\_\_\_\_ con riserva per sé del diritto di usufrutto vitalizio, effettuata da \_\_\_\_\_ in favore della figlia \_\_\_\_\_ non è qualificabile quale atto anomalo o sospettabile di non effettiva rispondenza alla volontà della donante.



Innanzitutto, l'atto non presenta di per sé elementi di anomalia, trattandosi di donazione effettuata da una madre non a un soggetto estraneo, ma alla figlia che si occupava di lei e con la quale aveva rapporto di familiarità e vicinanza.

Inoltre, dalle disposizioni testamentarie redatte da [redacted] prodotte dalla parte convenuta (cfr. doc. 2 di parte convenuta) – documento non contestato dalla parte attrice – e dalle dichiarazioni rese dalle testimoni [redacted] (cfr. verbali di udienza del 12/05/2023 e del 22/09/2023) è possibile desumere che da tempo, sicuramente fin da prima dell'insorgenza di deficit cognitivi, era ferma intenzione di [redacted] lasciare la proprietà dell'immobile di Lecco alla figlia [redacted] e la proprietà degli immobili di [redacted], alla figlia [redacted].

Le dichiarazioni rese dalle testimoni [redacted] (figlia di un'amica di [redacted]) e [redacted] (dipendente dell'autofficina ove [redacted] portava la propria autovettura) appaiono del tutto attendibili, in quanto fra loro concordanti e provenienti da soggetti non portatori di alcun interesse nella presente controversia e non legati da particolari rapporti alle parti in causa.

La donazione della nuda proprietà dell'immobile di Lecco alla figlia [redacted], con riserva del diritto di usufrutto vitalizio, è dunque atto del tutto conforme alla volontà più volte espressa negli anni precedenti da [redacted], come risultante dalle disposizioni testamentarie dalla stessa redatte e dalle dichiarazioni rese da persone a lei vicine.

Da un punto di vista sostanziale, del resto, la donazione con riserva del diritto di usufrutto vitalizio realizza sotto certi aspetti il medesimo risultato pratico del lascito testamentario.

La donazione del 28/09/2021, in quanto rispondente alla volontà in precedenza espressa da [redacted], appare dunque sorretta da logica motivazione, circostanza che costituisce indice ulteriore della sussistenza della capacità di intendere e di volere della stessa [redacted] al momento del compimento dell'atto.

La domanda giudiziale attorea di annullamento della donazione del 28/09/2021 per incapacità di intendere e di volere della donante deve dunque essere rigettata.

Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta ogni domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted],
- 2) Condanna [redacted] a rifondere in favore di [redacted] le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.



Sentenza n. 577/2024 pubbl. il 09/08/2024  
RG n. 660/2022  
Repert. n. 849/2024 del 09/08/2024

Lecco, 7 agosto 2024

Il Giudice  
dott. Alessandro Colnaghi

